



PARTE I

I rischi e gli adempimenti legati all'uso degli strumenti informatici e dei contenuti digitali nelle istituzioni scolastiche

Informatica giuridica e diritto d'autore

a cura di

Laura Paolucci



Obiettivi del corso

- Analizzare le questioni aperte correlate all'uso degli strumenti informatici e dei contenuti digitali da parte di tutti coloro che ruotano attorno alla comunità scolastica;
- Fornire indicazioni utili per affrontare casi concreti e soprattutto per prevenire casi di contenzioso per il Dirigente e il suo staff;
- In generale, affrontare i temi del corso con taglio estremamente pratico, fornendo strumenti pronti per un uso immediato e coinvolgendo i corsisti nell'analisi dei casi.



Uso e abuso delle firme digitali





Firma digitale

Firme elettroniche avanzate, qualificate, digitali

- Documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma qualificata: Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con firma qualificata, formato nel rispetto delle regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità, l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. **L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria (Art. 21 comma 2)**
- **Efficacia dell'art. 2702 c.c.:** “ la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”



Firma digitale

La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un **solo soggetto** ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.



Firma digitale

Valore della Firma digitale:

- ✓ autenticità: certezza dell'autore (non è una “firma falsa”)
- ✓ integrità: non modificabilità del documento originale (dopo che è stato firmato)
- ✓ non ripudiabilità: l'autore non può negare di aver firmato il documento



Firma digitale : uso improprio

La firma digitale si compone di un kit: smartcard, lettore di smartcard e software operativo.

L'apposizione della firma digitale su un documento già formato presuppone l'uso di una pw

Se qualcuno firma con la firma digitale altrui, la firma è riferibile all'intestatario della smartcard : **IDENTITA' DIGITALE**



Firma digitale : uso improprio

E' possibile far venir meno la forza dell'atto dotato di firma digitale, tramite **disconoscimento di paternità** da parte di colui cui è riconducibile la firma digitale?
differenze ontologiche e giuridiche con l'autografia della firma

Se l'utilizzo del dispositivo di firma determina una presunzione di riferibilità al titolare, si deve ammettere la prova contraria (art 21 CAD)

Denuncia di smarrimento o furto (smart card o PIN)




Firma digitale : uso improprio

Alla prova del "furto" di identità elettronica
consegue:

- 1) In capo all'autore reato di falsità in atto pubblico;
- 2) l'inefficacia delle statuizioni giuridiche di cui al documento (attenzione: tutela della buona fede dei terzi);
- 3) possibili conseguenze risarcitorie anche a carico dell'apparente sottoscrittore, ogniqualvolta costui non abbia adottato le cautele del caso nella custodia del dispositivo di firma.



Utilizzo a fini didattici di materiali protetti dal diritto di autore





Diritto d'autore (L. 633/1941)

La **finalità didattica** dell'uso di opere protette dal diritto d'autore (copyright) se, come vedremo, non è irrilevante ai fini dell'uso legittimo di tali opere, tuttavia da sola non è sufficiente a consentirne una libera utilizzazione. Il che significa porsi il problema dei limiti alla utilizzazione.



Opera dell'ingegno

Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo e originale che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore



Opera dell'ingegno

- 1) Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.



Forma dell'opera dell'ingegno

Poiché l'opera dell'ingegno sia protetta occorre che sia esteriorizzata con qualsiasi mezzo di espressione, anche orale.

una lezione orale, un intervento ad un convegno ecc. costituiscono opera dell'ingegno sotto il profilo del diritto d'autore e (salve le ipotesi di libera utilizzazione) - pertanto la registrazione non autorizzata è illecita



Opere derivate

Oltre alle opere create dal nulla, la normativa protegge anche le opere cosiddette derivate.

L'opera derivata è caratterizzata da un contenuto parzialmente non originale, rappresentato tipicamente da un'opera dell'ingegno preesistente dalla quale ha preso spunto una successiva elaborazione: ai fini della sua tutela come opera dell'ingegno, al contenuto preesistente deve essere affiancata una porzione, seppure minima, originale, ovvero il contenuto nel suo complesso deve essere strutturato in modo originale (ad esempio si è trasformata l'opera originaria in altra forma letteraria o artistica, si è tradotta l'opera in altra lingua, ecc.).



Diritti di utilizzazione economica

diritto esclusivo dell'autore di trarre dall'opera ogni possibile utilità economica. Ad es:

- diritto di pubblicazione, diritto di riproduzione; diritto di trascrivere; diritto di rappresentazione; diritto di comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico; diritto di distribuzione, diritto di traduzione; diritto di elaborazione; diritto di concedere in noleggio o prestito; diritto di registrare l'opera.

Si tratta di diritti indipendenti ed autonomi



Diritti di utilizzazione economica

Affinché un contenuto (ad esempio un testo) possa anche solo parzialmente essere legittimamente immesso in un sito web occorre che l'autore abbia espressamente autorizzato sia la riproduzione digitale sia la comunicazione al pubblico on demand.

(così condivisibilmente Guida sintetica sull'utilizzo a fini didattici di materiali protetti dal diritto d'autore – Alma Laurea Università di Bologna)



Diritti di utilizzazione economica

La durata della protezione delle privative economiche è in via generale (salve specifiche eccezioni) fissata in tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Alla scadenza, l'opera diviene di “**pubblico dominio**” e, nel solo rispetto dei limiti imposti dalla tutela dei diritti morali dell'autore, può essere **liberamente utilizzata**.

I diritti di utilizzazione economica possono essere ceduti dall'autore



Diritto morale d'autore


Il diritto morale è diritto della personalità dell'autore, è irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile.

- il diritto alla paternità dell'opera;
- il diritto all'integrità dell'opera;
- il diritto di inedito;
- il diritto di ripensamento o di ritrattazione (esercitabile solo a determinate condizioni).



Diritto morale d'autore

Chi voglia utilizzare un'opera altrui è obbligato sempre a riportare, qualunque sia l'uso che dell'opera, il nome del relativo autore o autori (obbligo di citazione)



Protezione tecnologica del diritto d'autore (Dlgs 68/2003)

I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi sono oggi espressamente legittimati ad apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione.

Per misure tecnologiche di protezione si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti (normalmente si tratta di misure antiaccesso e/o anticopia, come ad esempio una password per accedere ai contenuti di un'opera registrata su un cd-rom).

L'elusione, rimozione, alterazione ecc. è sanzionata penalmente e come illecito amministrativo



Libere utilizzazioni

utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- la riproduzione o comunicazione al pubblico in riviste o giornali degli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato;
- la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato;



Libere utilizzazioni

utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- la riproduzione o comunicazione al pubblico dei discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, nei limiti giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto;
- la riproduzione di opere o brani di opere a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore;



Libere utilizzazioni

utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico;
- la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, **effettuata dai predetti organismi per i propri servizi**, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto;
- fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, **la riproduzione per uso personale, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico**, escluse le pagine di pubblicità, di opere dell'ingegno effettuata mediante **fotocopia**, xerocopia o sistema analogo;



Libere utilizzazioni

utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali;
- il **prestito** eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale. Tale eccezione ha ad oggetto esclusivamente: gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini;



Libere utilizzazioni

utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- la riproduzione in un unico esemplare, per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici;



Libere utilizzazioni

utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- il riassunto, la citazione o la riproduzione **di brani o di parti di opera** e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; **se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.** **Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.** Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Divieto di riproduzione integrale



Libere utilizzazioni utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

Divieto di riproduzione integrale

E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di **immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate**, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico (non ancora emanato).



Libere utilizzazioni

utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- Al portatori di particolari handicap, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap;
- la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza;



Libere utilizzazioni

utilizzazioni senza consenso (ipotesi tassative)

- la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purchè senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche poste a tutela dell'opera dal legittimo titolare dei diritti di sfruttamento. La libera riproduzione di cui alla presente lettera non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.



Realizzazione materiali didattici

Non si pone alcun problema nei casi di:

- **Opere (ad es. dispense di testo o di immagini) create integralmente dal docente**
- **Opere di pubblico dominio**
- **Opere rientranti nei casi di libera utilizzazione**



Realizzazione materiali didattici

Se il docente utilizza opere preesistenti (in qualunque forma esse siano, elettroniche o non), le elabori, le incorpori in tutto o in parte, si avvalga del contributo di soggetti terzi per la realizzazione, ecc. sarà necessario che il docente verifichi e si faccia autorizzare espressamente da tutti i relativi titolari dei diritti patrimoniali (per diritto morale, citazione) prima di procedere a qualunque forma di utilizzazione o distribuzione di detti materiali.

Per internet v. licenze *Creative Commons* o ad altre forme di autorizzazione che accompagnano la messa a disposizione in rete di determinati contenuti



Conclusivamente:

Salve specifiche ipotesi, ogni atto al quale è sottoposta l'opera dovrà essere autorizzato dal suo autore. E' quindi necessario che chi che intende utilizzare l'opera o una sua porzione:

- analizzi l'uso che intende farne (riprodurla, digitalizzarla, tradurla, trasmetterla via web, ecc.);
- acquisisca l'autorizzazione dell'autore in ordine a ciascuna modalità di utilizzazione dell'opera
- Citare sempre l'autore e la fonte



E-book prodotti dalla scuola





E-book e diritto d'autore

L'istituzione scolastica è titolare del diritto d'autore sulle opere autoprodotte.

Il DI n. 44/2001 (art. 28) si occupa della distribuzione "interna" di tale diritto (sotto il profilo del diritto morale d'autore, spettante all'autore, e del diritto di utilizzazione economica, compartecipato tra scuola e autore) tra il dipendente autore dell'opera e l'istituzione scolastica di appartenenza.



E-book e diritto d'autore

- Scelta dell'editore - si tratta di appalto di servizi (di editoria): applicazione del D.Lgs 163/2006
- Cautela nella “costruzione delle condizioni contrattuali” (che devono secondo la regola generale in tema di contratti pubblici provenire dalla PA)



E-book e diritto d'autore

Esiste esclusivamente una disciplina legislativa sulle edizioni a mezzo stampa (artt. 118-135 L. n 633/1941), non esistendo ad oggi una specifica disciplina legislativa sulle edizioni in formato digitale

- **Problema della determinazione del numero di copie e quindi del corrispettivo**
- **Problema della protezione (Digital Rights Management DRM)**



Notifiche e atti arrivati a mezzo PEC





PEC e semplice email

DLgs 82/2005 (artt. 45 ss) - DPR 68/2005

POSTA ELETTRONICA - un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA- ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici



PEC e suo valore giuridico (art. 45 DLgs 82/2005)

I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della **forma scritta** e la loro trasmissione **non deve essere seguita da quella del documento originale**



PEC e suo valore giuridico (art. 45 DLgs 82/2005)

Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile **all'indirizzo elettronico da questi dichiarato**

(www.indicepa.gov.it art 47 CAD), nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal

gestore



PEC e suo valore giuridico

La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata dal gestore

(onere di verifica da parte del mittente)



PEC e suo valore giuridico

La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione



Attenzione al principio di indispensabilità

Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da **legge** o da **regolamento** e **indispensabili** per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite (art. 46 CAD).



Comunicazioni tra PA

Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.

L'inosservanza di tale prescrizione, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.



Comunicazioni tra PA

Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo informatico
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche. **È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax.**
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata



Comunicazioni tra PA e dipendenti

Sono da distinguere due fattispecie con ambiti di applicazione diversi:

Prima fattispecie

Art. 47 comma 3 CAD

b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.



Comunicazioni tra PA e dipendenti

Seconda Fattispecie

Art. 16 bis comma 6 legge 2 del 2009 di conversione del d.l. 185 del 2008

Per i medesimi fini di cui al comma 5 (massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni), ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. /segue



Comunicazioni tra PA e dipendenti

Art. 9 DPCM 6 maggio 2009

1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis (rapporto di lavoro), comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. le pubbliche amministrazioni, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalità, nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.



Comunicazioni tra PA e dipendenti

➤ Esempio di applicazione della prima ipotesi alle scuole:

La scuola chiede ai dipendenti di fornire il proprio indirizzo di posta ove ricevere le comunicazioni (esempio comunicazione che nell'area apposita del sito è stata pubblicata una circolare che li riguarda)

Necessario fornire prima l'informativa ai sensi dell'art. 13 codice privacy



Comunicazioni tra PA e dipendenti

Possibilità di creare aree del sito riservate alla circolazione interna di informazioni (comunicazioni, circolari, prenotazione aule e laboratori, ecc)

Tre condizioni:

- **Accesso riservato: possono accedere solo determinati soggetti destinatari di apposite credenziali per entrare nell'area riservata**
- **Necessità comunque di rilasciare l'informativa ex art. 13 del Codice Privacy al personale destinatario delle suddette credenziali (modalità d'uso dell'area riservata)**
- **Possibilità per la scuola di tracciare l'uso dell'area riservata fatto dagli utenti ai quali ne è consentito l'accesso.**



Comunicazioni tra PA e dipendenti

Controllo degli accessi e dell'attività svolta

- Provvedimento del Garante su posta elettronica e internet – delibera 13/2007 (G.U. n° 58 - 10/03/2007) e
- Direttiva Funzione Pubblica n. 2/09

Quali condizioni devono ricorrere per controllare la navigazione del dipendente?

- Principio di necessità nella configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici (art. 3 del Codice).
- Principio di corretta informazione: le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori (art. 11/13 del Codice; art. 4, secondo comma, Statuto dei lavoratori; normativa sulla sicurezza)
- **DISCIPLINARE TECNICO**
- **GRADUALITA' DEI CONTROLLI**



Notifiche di atti a mezzo PEC (L 53/1994 - DL 179/12 conv L 228/12)

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi: il registro delle imprese, gli albi tenuti da ordini e collegi professionali, indice delle PA e il REGINDE (Min Giustizia)



Notifiche di atti a mezzo PEC

Una questione di **contenuto** (atto giudiziario) e di **mittente** (un avvocato)

indice per distinguere la notifica di un atto giudiziario da una semplice comunicazione (sia anche una diffida) –
la relata di notifica



Notifiche di atti a mezzo PEC

Il domicilio legale per la notifica degli atti processuali nei confronti della scuola è l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato (artt. 1 RD 1611/1933 e 14, co 7 bis DPR 275/1999)

Può tuttavia succedere che l'avvocato che intende fare causa alla scuola “sbagli mira” o duplichi la notificazione



Notifiche di atti a mezzo PEC

In questo caso, occorre trasmettere l'atto all'Avvocatura dello Stesso, con una relazione sui fatti di causa ed ogni documento utile alla difesa.

ATT.NE : nelle cause di lavoro opera l'art. 417 bis cpc



Gestione privacy e rischi per l'identità elettronica





Ricordiamo, come una chek list

Le posizione di protezione (titolare, responsabile, incaricato)

Le posizioni protette (l'interessato, come sola persona fisica)

I principi relativi alla qualità dei dati personali, alla pertinenza e necessità

L'informativa



Ricordiamo, come una chek list

**I presupposti per la legittimità del
trattamento da parte dei soggetti pubblici**
(artt. 18- 22 Dlgs 196/2003 e DM 305/2006)

I diritti dell'interessato (art 7 D.Lgs 196/2003)



La sicurezza nel trattamento dei dati (artt. 31 ss DLgs 196/2003 – All B)

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

La sicurezza privacy è un concetto dinamico.



Trattamenti con strumenti elettronici (artt. 31 ss DLgs 196/2003 – All B)

Pur dopo l'eliminazione dell'obbligo indiscriminato di redigere il DPS (L 35/2012), tale trattamento è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B del Codice le misure minime di sicurezza.



Trattamenti con strumenti elettronici (artt. 31 ss DLgs 196/2003 – All B)

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi; g)...
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari



Trattamenti con strumenti elettronici (artt. 31 ss DLgs 196/2003 – All B)

art. 162 comma 2-ter Codice privacy: “In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie [...] è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 30.000,00 euro a 180.000,00 euro.”

Art. 615 ter c.p. accesso abusivo a sistemi informatici o telematici

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.



Dunque, è essenziale:

- 1) Effettuare una mappatura delle azioni della scuola, riferita ai profili (docenti e ATA), identificando per ciascuna di esse i dati personali necessari (se di natura sensibile, quelli indispensabili) rispetto alle finalità del trattamento (v anche del GP n. 23/2007)
- 2) Nominare responsabili (eventuali) ed incaricati (necessari)
- 3) Redigere e diffondere l'informativa agli interessati
- 4) Per trattamenti informatizzati, dotare gli incaricati di credenziali di autenticazione fornendo le opportune prescrizioni (curare la durata max delle pw)
- 5) Aggiornare periodicamente le misure di sicurezza informatiche
- 6) Nella gestione del sito internet della scuola (linee guida GP 13/2007 su gestione posta elettronica e internet; provvedimento 27.11.2008 modificato nel 2009 recante misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema; 15 maggio 2014 sul trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici)



Nome relatore

Per info e comunicazioni:

info@italiascuola.it

www.italiascuola.it